N. R.G. 21/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI TORINO

SEZIONE QUARTA CIVILE

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati

Dott Edoardo Barelli Innocenti Presidente
Dott. Enrico Della Fina Consigliere rel
Dott. Antonio Rapelli Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta in secondo grado
Al n. 21/2015
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici ,

promossa da :

COMUNE DI VARALLO
BOTTA ERALDO
BUONANNO GIANLUCA
elettivamente domiciliati in Gattinara, C.so Vercelli, 147, presso lo studio degli avv.ti Domenico Ginex, Lucetta Patriarca e Chiara Spinardi che li rappresentano e difendono come da procura in atti.

APPELLANTI

Contro

PANTE' MARIA ROSA
GHELMA EDOARDO
rappresentati e difesi per procura in atti dagli avv.ti Alberto Guariso e Livio Neri, elettivamente domicil. in Quarona, Corso Rolandi n. 77, presso lo studio dell'Avv. Angela Casella.

APPELLATI

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per gli appellanti: come da verbale di udienza.

Per gli appellati: come da verbale di udienza.

Firmato Da: DELLA FINA ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6c615505637741331 1b0c8b107e904d
Firmato Da: BARELLI INNOCENTI EDOARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 244bf53c5b9d40a3b62bf2d7ac4fe640

MOTIVAZIONE

Pantè Maria Rosa e Ghelma Edoardo hanno proposto ricorso ex art. 28 D.Lgs. 150/2011 chiedendo che fosse accertato il carattere discriminatorio e/o ritorsivo della condotta tenuta dai convenuti, ovvero il Comune di Varallo, Botta Eraldo e Buonanno Gianluca.

Assumevano infatti i ricorrenti di aver proposto dinanzi al Tribunale di Torino, assieme all'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione), ricorso contro il Comune di Varallo, deducendo la violazione da parte dello stesso degli artt. 43 d.lgs. 286/98 e 2 d.lgs. 215/2003, in quanto con ordinanze comunali del 2009, era stato emanato sul territorio comunale il divieto di indossare abbigliamento tale da ostacolare il riconoscimento della persona, fra cui, oltre ai caschi motociclistici al di fuori dell'uso imposto dal codice stradale, indumenti quali burqa, burqini e niqab, oltre che vietata l'attività di "vu cumprà" e mendicanti. All'uopo, erano stati affissi grandi cartelli illustrativi del divieto.

Il procedimento terminava con declaratoria di inammissibilità del ricorso, la cessazione della materia del contendere in merito all'ordinanza comunale, nel frattempo revocata, ed ai cartelli, nel frattempo rimossi; il giudice dichiarava la virtuale soccombenza del Comune nei confronti dell'ASGI e compensava fra le parti le spese del procedimento.

Subito dopo, erano stati affissi manifesti recanti il simbolo della "Città di Varallo" e la sottoscrizione del sindaco Eraldo Botta e del pro sindaco Gianluca Buonanno, ove si affermava che i precedenti cartelli, e gli stessi manifesti, erano stati pagati "dal sottoscritto", il Botta ed il Buonanno erano rappresentati sorridenti, accovacciati e con le braccia aperte, e il manifesto annunciava: "Il ricorso presentato dai 4 "comunistoidi" contro i cartelli situati agli ingressi della città di Varallo è costato alla collettività circa 3000 euro di spese legali!!! Soldi che invece potevano essere usati come ulteriori aiuti sociali per le persone in difficoltà!!! I 4 suonatori sono stati suonati perché il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso dando a loro torto su tutta la linea!!! Ecco alcuni stralci della sentenza:" seguiva il dispositivo del

Firmato Da: DELLA FINA ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6c615505637741331 1b0c8b107e904d
Firmato Da: BARELLI INNOCENTI EDOARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 244bf53c5b9d40a3b62bf2d7ac4fe640

provvedimento, con l'indicazione dei nomi dei ricorrenti. Secondo gli attuali ricorrenti, la diffusione dei manifesti in tutta la città, e specie nei pressi della scuola ove prestava servizio la Pantè quale professoressa, ed il loro contenuto, costituiva atto ritorsivo sanzionato dall'art. 4bis d. lgs. 215/03 "sia perché pone i ricorrenti, dileggiati da una simile campagna pubblicitaria in una situazione di svantaggio rispetto a quanti non hanno promosso azioni a tutela della parità di trattamento (in applicazione dei normali criteri comparativi che regolano il principio di non discriminazione), sia sotto il profilo delle molestie ex art. 2 direttiva 2000/43 e 215/03, trattandosi comunque di comportamento indesiderato avente lo scopo di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo" (pag. 14 del ricorso di primo grado).

La richiesta conseguente è stata quella di accertare il carattere discriminatorio del comportamento descritto, ordinarsi la rimozione dei manifesti, nonché al Buonanno la rimozione dello stesso manifesto dalla propria pagina Facebook, ordinarsi la pubblicazione integrale del provvedimento da emanarsi sulla home page del sito comunale, nonché sul "Corriere Valsesiano", nonché sulla pagina facebook del Buonanno, disporsi un piano di rimozione della discriminazione al fine di evitare in futuro il ripetersi di episodi consimili, condannarsi i convenuti al pagamento di un risarcimento di €. 6.000,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti, a titolo di ristoro del danno non patrimoniale; porsi le spese di causa a carico dei convenuti.

Il Buonanno e il Botta, costituitisi, hanno negato la ricorrenza dei presupposti dell'avversa azione, non facendo i ricorrenti parte di gruppi sociali discriminati né avendo essi subito discriminazione alcuna; hanno sostenuto trattarsi di uno scontro di natura politica, anche se trasceso sul piano personale, aggravatosi dopo le ultime elezioni, ed hanno fatto presente che i ricorrenti avevano dato essi stessi ampia pubblicità alla vicenda, e che i manifesti erano rimasti esposti solo per dieci giorni, secondo i normali cicli di affissione. In via subordinata e riconvenzionale, formulavano domanda di accertamento del comportamento ritorsivo dei ricorrenti, con analoghe richieste di pubblicazione, inibitoria e risarcimento.

Firmato Da: DELLA FINA ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6c615505637741331 1b0c8b107e904d
Firmato Da: BARELLI INNOCENTI EDOARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 244bf53c5b9d40a3b62bf2d7ac4fe640

Il Comune, pure costituitosi, assumeva la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto i manifesti erano iniziativa di chi li aveva sottoscritti, ed il fatto che gli stessi soggetti rivestissero cariche nell'amministrazione non implicava che questa potesse essere considerata responsabile delle opinioni dei soggetti in questione.

Il giudice riteneva: che l'appartenenza o meno di chi assumeva di essere vittima di ritorsione a gruppi sociali discriminati fosse questione irrilevante, spettando la legittimazione all'azione in parola anche a chiunque subisse una qualche ritorsione per essersi adoperato per evitare che altri subisse discriminazioni; che la causa intentata, unitamente ad ASGI, dai ricorrenti davanti al Tribunale di Torino fosse un'azione diretta ad evitare ad altri discriminazioni, anche perché accompagnatasi ad altre iniziative dello stesso senso (interpellanze parlamentari, raccolte di firme, ecc.); che l'indicazione delle cariche comunali nei manifesti rendesse riferibile anche al Comune l'iniziativa; che il comportamento dei convenuti dopo la decisione del Tribunale costituisse atto ritorsivo ai sensi della norma invocata, non scriminato dal ricorrere della "critica politica". Pertanto, dichiarava cessata la materia del contendere sulla richiesta di rimozione dei manifesti e delle immagini sulla pagina facebook del Buonanno, perché tale rimozione era già avvenuta; disponeva la pubblicazione di dispositivo del provvedimento sul Corriere Valsesiano e sulla pagina facebook del Buonanno e sulla home page del Comune; rigettava la domanda di redazione di un "piano" di rimozione della discriminazione, stante la avvenuta rimozione dei cartelli; accoglieva la domanda di risarcimento, liquidando il danno in €. 3.500 per la Pantè e in €. 3.000 per il Ghelma (per la prima il risarcimento era superiore per l'affissione dei manifesti nella prossimità della scuola dove ella lavorava), ed aumentava il tutto a 6.000 euro per la Pantè ed a 5.500 per il Ghelma stante la funzione punitiva del risarcimento assegnata a questo dall'art. 28 comma 6 del d. lgs. 150/2011. Quanto alla domanda riconvenzionale, essa veniva rigettata sia per inesistenza di un comportamento dei convenuti, diretto ad ottenere parità di trattamento, rispetto al quale quello tenuto dai ricorrenti potesse essere considerato ritorsione, sia perché le espressioni usate dai ricorrenti non venivano ritenute

Firmato Da: DELLA FINA ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6c615505637741331 1b0c8b107e904d
Firmato Da: BARELLI INNOCENTI EDOARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 244bf53c5b9d40a3b62bf2d7ac4fe640

eccedenti i limiti della critica politica. Per la Pantè il rigetto veniva motivato anche con la mancanza di prova che espressioni denigratorie fossero da ella provenienti.

Hanno proposto appello il Comune di Varallo, il Botta ed il Bonanno insistendo nelle proprie tesi e domande.

Si sono costituiti in giudizio gli appellati, opponendosi all'accoglimento del gravame.

Sulle definitive conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione.

L'appello è fondato.

La norma invocata dai ricorrenti in primo grado così recita: "La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento".

Come si è visto, la reazione imputata ai convenuti sarebbe stata quella di pubblicare il manifesto, affisso nei luoghi deputati o pubblicato su siti internet o pagine facebook, il cui contenuto si è sopra riportato. Il manifesto è ritenuto costituire un "comportamento, trattamento o altra conseguenza pregiudizievole", ai sensi della suddetta norma, in pregiudizio dei ricorrenti quale conseguenza della loro precedente azione, sanzionata dalla norma citata.

Secondo la Corte, tale tesi non può essere condivisa. Com'è reso evidente dalle difese di tutte le parti, la questione della legittimità delle ordinanze del Comune di Varallo era ampiamente dibattuta in ogni sede pubblica: lo affermano gli stessi ricorrenti, ricordando le petizioni, le raccolte di firme, le interpellanze parlamentari. La questione era dunque oggetto di ampio dibattito pubblico e politico, ed in Varallo è evidente che tutti la conoscevano e ne conoscevano i protagonisti. Il fatto pertanto che il manifesto contro il quale si rivolgono le doglianze degli attuali ricorrenti riportasse i loro nomi, sotto questo profilo appare del tutto irrilevante, posto che questi nomi in Varallo tutti conoscevano, al pari dei nomi dei loro antagonisti, per essere, tutti ed evidentemente, protagonisti di uno scontro politico, a livello locale: del resto, come sottolineano gli appellanti, certo gli attuali ricorrenti non avevano

Firmato Da: DELLA FINA ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6c615505637741331 1b0c8b107e904d
Firmato Da: BARELLI INNOCENTI EDOARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 244bf53c5b9d40a3b62bf2d7ac4fe640

nascosto la loro identità, nelle loro iniziative pubbliche, né tantomeno erano stati riservati nell'individuazione degli autori delle discriminazioni lamentate; né, del resto, è neppur concepibile che uno scontro di natura politica, per il suo carattere pubblico, possa mai avvenire senza individuare gli avversari.

Di conseguenza, la menzione dei nomi degli avversari nella causa civile presupposta, nei manifesti incriminati, e nelle altre forme di comunicazione, era connotato necessario e normale del tipo di controversia, e non può essere considerata illegittima, trattandola al pari della stessa menzione quando si voglia semplicemente discutere di un principio di diritto contenuto in una decisione giurisdizionale.

Resta da valutare se le espressioni contenute nel manifesto, e riferite ai ricorrenti, possano essere considerate trascendere i limiti della critica politica, e divenire illecite per il loro contenuto oggettivo. Ora, certamente così non è per il contenuto informativo del manifesto: il dispositivo del provvedimento è riportato in parte, così come parziale ed opinabile è l'interpretazione data al provvedimento, ma non esistono informazioni false: ovviamente, trattandosi di una comunicazione con finalità politiche, gli autori hanno preso dell'ordinanza quello che loro interessava presentare, e non si sono addentrati in complesse spiegazioni che, oltretutto, sarebbero andate a loro danno. Tuttavia, come la cronaca politica italiana mostra ad ogni piè sospinto, pullulano le estinzioni del reato spacciate per assoluzioni piene…

Per il resto, l'espressione "comunistoidi", anch'essa abusata nello scontro politico italiano, ha il noto significato di "persone di sinistra, progressiste", ove la desinenza "oidi" implica il disvalore che alla parola comunista (a rigore, almeno nelle intenzioni di per sé più offensiva se a pronunciarla è un avversario politico) dà chi si pone in posizione opposta, e si rappresenta in questo caso l'avversario non proprio come un comunista, ma come qualcuno appartenente a quell'area, senza farne parte appieno. Il fatto che alla collettività l'azione dei ricorrenti sia costata "circa 3000 euro di spese legali" non è un falso, ma la ovvia conseguenza della compensazione delle spese. E' vero che si tratta di spese che il Comune poteva evitare di sostenere non adottando le iniziative di cui s'è detto, ma certo comunque queste spese sono state sostenute, e per

Firmato Da: DELLA FINA ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6c615505637741331 1b0c8b107e904d
Firmato Da: BARELLI INNOCENTI EDOARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 244bf53c5b9d40a3b62bf2d7ac4fe640

effetto della iniziativa (anche) dei ricorrenti: il presentare la spesa come loro responsabilità non è altro che una rappresentazione parziale della realtà, tipica della contrapposizione politica. Lo stesso deve dirsi per la presunta destinazione della somma spesa a finalità sociali: è chiaro che l'affermazione è fatta per colpire gli avversari sul loro terreno, ma siamo pur sempre nell'ambito della legittima critica politica, che consta di interpretazioni parziali e spesso strumentali della realtà, scriminate proprio per la loro finalità: certamente le somme potevano essere spese per finalità sociali, come per mille altre finalità dell'Ente, ma la contrapposizione politica fra i protagonisti dello scontro induce gli autori del manifesto a prospettare un utilizzo delle risorse il più possibile "fastidioso" per gli avversari.

Quanto al "torto su tutta la linea", si tratta di nuovo di un'affermazione inesatta e parziale, ma strumentale per le finalità politiche già esposte; infine, per i "suonatori suonati", il significato non è affatto quello prospettato dal primo giudice, ma quello tutto diverso di "persone che venivano per colpire e sono rimaste invece esse colpite dalle conseguenze del loro agire": tesi di parte, di nuovo, ma non diversa da quelle precedenti.

Insomma, siamo di fronte alla parziale e inesatta rappresentazione della realtà: pregiudizievole per i destinatari, ma nel senso e nell'ambito dello scontro politico in atto, che sempre, per ciascuno dei contendenti, ha di mira il proprio vantaggio (politico) con correlativo danno (politico) dell'avversario. Tale attività è lecita, anzi tutelata dalla Costituzione (art. 21; art. 49); non è nemmeno concepibile, anche quando vengono in gioco valori fondamentali della persona, che la esposizione delle contrapposte tesi incorra in una sanzione che sostanzialmente colpirebbe la libertà di espressione delle proprie tesi e convinzioni, e varrebbe a porre le due parti in una situazione di squilibrio, con una di esse che, portatrice di valori moralmente superiori, sarebbe libera di esprimersi, accusare e in sostanza censurare il comportamento dell'altra, e questa che non può esprimere pubblicamente le proprie tesi con la stessa libertà dell'altra, perché tale esposizione varrebbe a farla incorrere nella sanzione di legge. Insomma, non può esistere una materia soggetta ad una disciplina dello scontro

Firmato Da: DELLA FINA ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6c615505637741331 1b0c8b107e904d
Firmato Da: BARELLI INNOCENTI EDOARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 244bf53c5b9d40a3b62bf2d7ac4fe640

politico che alteri la *par condicio* delle parti: con il limite della commissione di un reato, limite che nessuno sostiene superato, esprimere la propria interpretazione dei fatti rilevanti nello scontro non può costituire un illecito e dunque non può integrare l'ipotesi prevista nella norma invocata.

Sotto altro profilo, in ogni caso, anche qualora si volesse ritenere che i ricorrenti in primo grado siano, nonostante il loro attivismo, soggetti privati che in nessun modo possono essere considerati protagonisti dell'agone politico, cionondimeno non sembra che ricorrano i presupposti per l'azione in parola. Ciò appare evidente per il Comune, il quale, in nessun modo partecipe dell'iniziativa, non può esserne ritenuto responsabile per il solo fatto che altri lo indichi come in qualche modo coinvolto o "spenda" la propria qualità di organo dell'Amministrazione comunale, senza che invece questa abbia posto in essere un qualche comportamento coadiuvante l'iniziativa censurata. Tale "responsabilità oggettiva", individuata dal primo giudice, non trova alcuna base normativa e fattuale, e dev'essere perciò senz'altro negata. Ma in ogni caso non si vede come possano essere i ricorrenti considerati come soggetti cui è riconosciuta la possibilità di ricorrere allo speciale strumento legislativo da essi utilizzato. Essi, in primo luogo, hanno semplicemente promosso un'azione in relazione alla quale la loro legittimazione attiva era inesistente, come rilevato e statuito dal Tribunale nella propria ordinanza del 14/4/2014: e che tale estemporanea iniziativa possa essere considerata "attività diretta ad ottenere la parità di trattamento", e dar diritto alla speciale tutela approntata dall'art. 4 bis del D.Lgs 215/2003, appare tesi non condivisibile. Infatti l'art. 2 del suddetto D.Lgs., nell'individuare i comportamenti discriminatori vietati, ovviamente fa riferimento alle vittime in quanto appartenenti a gruppi sociali discriminati; l'art. 4 si riferisce alle forme di tutela giurisdizionale contro i comportamenti discriminatori, e riguarda sempre tali soggetti; l'art. 4 bis si riferisce sempre a tali soggetti, vittime della ritorsione; e l'espressione "o di qualunque altra persona", che ha costituito la base dell'azione proposta dai ricorrenti, e della decisione del primo giudice, che ne ha riconosciuto la legittimazione, non pare possa individuare un "quivis de populo" che,

Firmato Da: DELLA FINA ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6c615505637741331 1b0c8b107e904d
Firmato Da: BARELLI INNOCENTI EDOARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 244bf53c5b9d40a3b62bf2d7ac4fe640

non toccato dalla discriminazione quale appartenente al gruppo sociale discriminato, si attivi al di fuori dei criteri legali con un'iniziativa giudiziaria in relazione alla quale è privo di legittimazione, per divenire invece legittimato se il destinatario di quella iniziativa reagisce bollando appunto come infondata l'iniziativa stessa. Insomma, non pare alla Corte che colui il quale non poteva promuovere un'azione ex art. 4 divenga legittimato a proporla ex art. 4 bis di fronte alla reazione altrui: la reazione, a questo punto, non riguarda un'"attività diretta ad ottenere la parità di trattamento", perché l'avverbio "qualsiasi" dev'essere interpretato nel senso di "qualsiasi attività giuridicamente possibile": diversamente, diviene destinatario della speciale tutela in esame anche chi insulti per strada il sindaco e il prosindaco per i loro cartelli, di fronte alla loro reazione. La reazione, in particolare, di cui i ricorrenti si dolgono, appare in realtà non connessa alle finalità "antidiscriminatorie" dell'azione legale infondatamente promossa davanti al Tribunale di Torino dai ricorrenti: essa è connessa al mero "attacco giudiziario" subito, a prescindere dalla finalità di questo, alla quale infatti i manifesti affissi, e le altre forme di pubblicizzazione della reazione del Botta e del Buonanno, non fanno alcun riferimento.

Con ciò non si vuol dire che, ove gli appellati si ritengano lesi nei loro diritti da un comportamento diffamatorio del Botta e del Buonanno per le espressioni usate e la pubblica indicazione dei loro nomi, essi non dispongano di mezzi di reazione giudiziaria: essi, infatti, possono adire il giudice al pari di qualunque altro cittadino, intentando un'ordinaria azione di risarcimento, non invece, per quanto esposto, possono avvalersi dello specialissimo mezzo utilizzato, in relazione al quale, di nuovo e come per l'azione ex art. 4, sono privi di legittimazione attiva.

Di conseguenza, l'ordinanza impugnata dev'essere integralmente riformata, con la totale reiezione delle domande formulate dai ricorrenti e l'assoluzione delle parti convenute.

La "riconvenzionale" proposta dagli appellati è espressamente subordinata alla reiezione del gravame, ipotesi che come si è visto non si verifica, dunque non dev'essere esaminata, né dev'essere affrontato il problema, che sarebbe stato

Firmato Da: DELLA FINA ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6c615505637741331 1b0c8b107e904d
Firmato Da: BARELLI INNOCENTI EDOARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 244bf53c5b9d40a3b62bf2d7ac4fe640

pregiudiziale, se con la relativa proposizione sia stato, o meno, proposto appello incidentale contro la sentenza.

Quanto alle spese, ricorrono i presupposti per una loro integrale compensazione fra le parti, per entrambi i gradi di giudizio, proprio perché la finalità "politica" dell'intera vicenda è comune alle parti, e ne ha connotato l'agire, sia stragiudiziale (ove era lecito e che costituiva l'ambito in cui la vicenda avrebbe dovuto mantenersi), che giudiziale (per il quale valgono considerazioni opposte).

PQM

La Corte d'appello di Torino, definitivamente decidendo nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;

in riforma dell'impugnata ordinanza, rigetta le domande proposte da Pantè Maria Rosa e Ghelma Edoardo, assolvendone le parti convenute;

dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio della IV Sezione civile della Corte d'appello, in data 16/3/2016.

IL PRESIDENTE

(dott. Edoardo BARELLI INNOCENTI)

IL CONSIGLIERE EST.

(dott. Enrico DELLA FINA)

Firmato Da: DELLA FINA ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6c615505637741331 1b0c8b107e904d
Firmato Da: BARELLI INNOCENTI EDOARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 244bf53c5b9d40a3b62bf2d7ac4fe640